

PROPOSTA DI LEGGE recante: “Approvazione Statuto del Consorzio Costa degli Dei”**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Con legge Regionale del 19 novembre 2020 n. 21 è stato istituito il Consorzio Costa degli Dei. All’articolo 7 della suddetta legge è stata prevista l’approvazione dello Statuto del predetto Consorzio attraverso l’approvazione di un ulteriore provvedimento legislativo. Per questi motivi con la presente proposta si intende approvare lo Statuto del Consorzio Costa degli Dei che si allega al presente provvedimento.

RELAZIONE FINANZIARIA

La presente legge ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio regionale.

Gli oneri a carico del bilancio regionale per il Consorzio Costa dei Dei sono previsti dalla legge regionale n. 21/2020 della Regione Calabria.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: **“Approvazione Statuto del Consorzio Costa degli Dei”**

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia	Carattere Temporale	Importo
Art.1	L’art. 1 apporta le seguenti modifiche di carattere ordinamentale al comma 1 dell’ Art. d della L.R. 21/2020: alla fine della lettera c) aggiunge le parole “ nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n 42; elimina dalla lettera e) il riferimento alle zone di interessa “archeologico”, in linea con la normativa statale di riferimento.	I o C	A o P	0
Art. 2	L’ Art. 2 Prevede l’invarianza finanziaria di tale proposta di Legge Regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale.			0
Art. 3	L’Art.3 Dispone l’entrata in vigore anticipata delle Legge.			0

PROPOSTA DI LEGGE recante: “Approvazione Statuto del Consorzio Costa degli Dei”

Art. 1

(Oggetto)

1. Ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 19 novembre 2020 n. 21 (Istituzione Consorzio Costa degli Dei), con la presente legge viene approvato lo statuto del Consorzio Costa degli Dei, costituito ai sensi dell'articolo 1 della l.r. 21/2020 e si dettano ulteriori disposizioni necessarie per la funzionalità dello stesso.

Art. 2

(Statuto del Consorzio Costa degli Dei)

1. Il Consorzio Costa degli Dei si dota dello Statuto che si allega alla presente legge.

Art. 3

(Entrata in vigore Statuto)

1. Lo Statuto del Consorzio Costa degli Dei entra in vigore previa approvazione dei Consigli Comunali facenti parte dello stesso Consorzio.

Art. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

ON. LE VITO PITARO



STATUTO DEL CONSORZIO PUBBLICO COMUNI DELLA COSTA DEGLI DEI

Art. 1

Costituzione e denominazione

1. È costituito, in base al disposto della legge regionale 19 Novembre 2020 n. 21 il Consorzio Pubblico denominato “Consorzio Costa degli dei” (di seguito Consorzio).
2. Fanno parte del Consorzio, i Comuni di Briatico, Joppolo, Nicotera, Parghelia, Pizzo, Ricadi, Tropea, Vibo Valentia, Zambrone.
3. La partecipazione al Consorzio comporta la formale manifestazione della volontà, da parte dei Comuni consorziati, di trasferire al Consorzio le specificate nel presente Statuto.

Art. 2

Condizioni per la partecipazione

La partecipazione al Consorzio comporta, per ciascun Comune, la devoluzione al Consorzio della regolamentazione e della gestione delle attività che costituiscono lo scopo del Consorzio e che il Consorzio effettivamente svolge. La partecipazione al Consorzio comporta per gli altri enti aderenti la piena ed incondizionata accettazione delle finalità per la realizzazione delle quali il Consorzio è stato costituito.

Art. 3

Funzioni

Il Consorzio persegue gli obiettivi già delineati dall'art. 5 della legge regionale 21/2020

- a) potenziamento delle strutture e delle infrastrutture territoriali con particolare riferimento al sistema stradale;
- b) valorizzazione di tutti gli elementi culturali materiali e immateriali presenti in tale area;
- c) tutela dell'ambiente costiero e di quello circostante alle aree marine;
- d) adozione di iniziative per rendere più accoglienti i comuni che fanno parte del Consorzio, mediante un processo di ammodernamento di centri abitati, e in particolare di piazze, parchi e borghi;
- e) definizione delle zone d'interesse archeologico, botanico e faunistico da tutelare;
- f) realizzazione delle opere necessarie per gli ulteriori sviluppi nei settori più consoni alla vocazione dell'area e in particolare in quelli dell'agricoltura, dell'artigianato e dell'industria;

g) realizzazione di interventi, di concerto con i comuni interessati, per il disinquinamento, la riconversione di aree industriali dismesse e la tutela delle risorse idriche locali.

Art. 4

Natura e mezzi

1. Il Consorzio è un Ente morale, strumentale degli enti locali consorziati, dotato di personalità giuridica costituito per il perseguimento delle funzioni fra gli enti consorziati dei servizi previsti dal presente Statuto.

2. Per i fini statutari il Consorzio potrà utilizzare la propria piena capacità contrattuale di ente pubblico morale, nelle forme consentite dalle leggi italiane e comunitarie nonché dal presente Statuto.

Art. 5

Ambito di intervento

Il Consorzio opera, di regola, nel territorio degli enti consorziati ma potrà comunque, al fine di soddisfare gli interessi e le esigenze delle popolazioni degli enti predetti, svolgere la propria attività anche al di fuori di tale territorio, attraverso convenzioni da stipularsi con gli enti interessati.

Art. 6

Sede

Il Consorzio ha sede in uno dei Comuni consorziati, ovvero in altra sede scelta dall'assemblea.

Art. 7

Durata, cessazione e recesso anticipato

Il Consorzio ha durata di 20 anni dalla sua costituzione prorogabili solo una volta su richiesta dei suoi consorziati. Con deliberazione adottata dalla maggioranza dei consorziati, la durata potrà essere ridotta.

Al termine della durata ordinaria del Consorzio e, comunque, in caso di cessazione anticipata, il patrimonio dell'ente sarà in via principale destinato a costituire uno speciale fondo a copertura di ogni obbligazione contratta dal Consorzio. L'eventuale residuo patrimoniale verrà ripartito fra i singoli Enti aderenti in modo proporzionale alle quote.

Ogni ente consorziato potrà recedere dal Consorzio. Il diritto di recesso non può comunque essere esercitato prima di 3 anni dalla costituzione del Consorzio. Il recesso dovrà essere richiesto entro il giugno di ciascun anno con lettera al Presidente, che provvederà a darne comunicazione tempestiva agli enti consorziati entro 30 giorni dalla richiesta. Ogni soggetto consorziato potrà recedere solo dopo aver assolto ad ogni eventuale obbligo economico e finanziario nei confronti del Consorzio.

Art. 8

Decadenza dal Consorzio

1. Gli enti partecipanti al Consorzio decadono dallo stesso nel caso in cui non corrispondano al Consorzio le somme dovute per più di 2 anni.
2. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea con proprio provvedimento deliberativo. La decadenza sarà operante a decorrere dalla data della deliberazione stessa.
3. La decadenza comporta l'assolvimento di ogni obbligo economico e finanziario nei confronti del Consorzio, tenuto anche conto della quota relativa al fondo di cui all'art. 7 comma 2.

Art. 9

Quote di partecipazione

- 1) Le quote di partecipazione sono suddivise in:
 - a) Quota di adesione paritaria tra gli Enti consorziati risultante dal patrimonio netto dall'ultimo bilancio consuntivo approvato, suddiviso per gli Enti consorziati.
 - b) Quota di gestione annuale
- 2) Le quote sono ripartite come segue:
 - a) il 46% attribuito ad ogni Ente Consorziato in misura uguale indipendentemente dalla loro dimensione;
 - b) il restante 54% suddiviso per ogni Ente Consorziato in proporzione al rispettivo numero di abitanti calcolato al 31 dicembre dell'anno precedente;
- 3) L'ammontare delle quote sarà determinato dall'Assemblea consortile.

Art. 10

Spese

1. Le spese per l'amministrazione ordinaria del Consorzio sono ripartite tra i Comuni consorziati in base alle quote di partecipazione di cui all'articolo precedente.
2. Le spese concernenti ogni servizio, attività ed opera svolti dal Consorzio verranno proporzionalmente ripartite tra i beneficiari dei servizi resi, delle attività svolte e delle opere compiute.

ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 11

Organi Consortili

Sono organi necessari del Consorzio, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 21/2020: a) l'assemblea; b) il consiglio direttivo; c) il presidente; d) il direttore tecnico. Ai sensi della normativa vigente, viene istituito il Revisore Unico, al quale sono attribuiti i compiti e le funzioni indicati dalle leggi vigenti e dal presente Statuto.

Art. 12

Segretario dell'Assemblea; Segretario del Consiglio Direttivo

1. Il Segretario dell'Assemblea è nominato dall'Assemblea che ne stabilisce l'eventuale compenso.
2. In caso di assenza o d'impedimento, le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono assolte dal componente più giovane di età dell'Assemblea stessa.
3. Le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo sono esercitate dal Direttore Tecnico o da un altro dipendente del Consorzio, nominato dal Consiglio Direttivo. In mancanza di entrambi, i verbali sono redatti dal componente più giovane di età del Consiglio stesso.
4. Il Segretario del Consiglio Direttivo, oltre a redigere i verbali delle sedute, adempie ad ogni altra incombenza necessaria per il buon funzionamento del Consiglio Direttivo stesso.

ASSEMBLEA

Art. 13

Composizione dell'Assemblea; quote di partecipazione e di voto

1. L'Assemblea consortile è composta dai rappresentanti dei rappresentanti degli enti associati, nella persona del Sindaco (o di un suo delegato) e di altri due rappresentanti, uno nominato dalla maggioranza che sostiene il Sindaco e uno appartenente alla minoranza.
2. L'Assemblea consortile, in quanto composta da organi necessari per soggetti consorziati resta in carica senza scadenze temporali per tutta la durata del Consorzio.
3. Ogni rappresentante o delegato disporrà nell'Assemblea di voto, pari alla quota di partecipazione dell'Ente che rappresenta.
4. L'eventuale delegato del Sindaco nell'Assemblea dovrà avere i requisiti per essere eleggibile al Consiglio Comunale. In ogni caso il delegato dovrà depositare il documento di delega al momento dell'ammissione all'Assemblea stessa. Rimane fermo il principio che la rappresentanza si estingue di diritto qualora il Sindaco risulti sostituito nella carica.
5. Qualora si verificano variazioni alla quota proporzionale di partecipazione dei singoli comuni consorziati, a seguito di decadenza, recesso o di adesione di nuovi enti o di modifiche apportate in sede di revisione quadriennale del numero degli abitanti, l'Assemblea consortile, delibererà le proposte delle necessarie variazioni al valore percentuale delle quote di partecipazione.
6. Il Presidente del Consorzio provvederà a comunicare a tutti gli enti consorziati la relativa proposta di delibera, che dovrà essere approvata dai rispettivi Consigli.

Art. 14

Attribuzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea consortile è l'organo di indirizzo e controllo amministrativo del Consorzio e detta gli indirizzi generali dell'attività dell'ente.

2. Ad essa competono, oltre a quelle altre eventualmente previste dal presente Statuto, le funzioni di:

- a) eleggere nel proprio seno il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo, determinandone eventuali indennità e i compensi;
- b) revocare gli organi predetti con delibera motivata;
- c) determinare gli indirizzi generali al quali il Consiglio Direttivo dovrà attenersi per il perseguimento delle finalità consortili. In particolare, l'Assemblea determina, su proposta del Consiglio Direttivo, quali servizi attivare, fra quelli previsti dallo Statuto, stabilendo le forme con le quali provvedere alla gestione di ogni singolo servizio e regolandone le modalità ed i tempi fissando il quadro generale tariffario, individuando i soggetti a cui erogare i servizi;
- d) approvare gli atti fondamentali ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo;
- e) formulare le proposte di modificazioni dello Statuto;
- f) deliberare le proposte di nuove richieste di ammissione o di recesso nel Consorzio;
- g) prendere atto della intervenuta approvazione delle proposte di cui al precedente punto e) da parte di tutti gli enti consorziati e dichiararne l'efficacia;
- h) approvare le convenzioni di servizio con enti o privati;
- j) prendere atto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, contenenti la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale;
- k) approvare, con l'intervento di almeno 2/3 delle quote assegnate e degli enti consorziati, la proposta di nomina, per chiamata, del direttore tecnico, adottata all'unanimità dal Consiglio di Direttivo;
- l) eleggere il Presidente e gli altri membri del Collegio Sindacale;
- m) approvare il quadro generale tariffario.

Art. 15

Adunanze ordinarie e straordinarie

1. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno, per l'approvazione dei bilanci.

2. L'Assemblea può inoltre riunirsi straordinariamente in altre sessioni nei seguenti casi:

- a) qualora lo ritenga opportuno il Presidente dell'Assemblea;
- b) su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo in carica;
- c) su richiesta dei rappresentanti dell'Assemblea consortile che rappresentino almeno 1/3 delle quote (o di 1/3 degli Enti consorziati).

3. Nell'istanza di convocazione dell'Assemblea straordinaria, rivolta al Presidente dell'Assemblea devono essere tassativamente indicati gli argomenti da porre

all'ordine del giorno. Nei casi sopra indicati il Presidente dell'Assemblea provvede entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 16

Costituzione e validità delle deliberazioni; deliberazioni a maggioranza qualificata

1. L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta delle quote sia di adesione e sia di gestione degli Enti Partecipanti al Consorzio, in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 delle quote sia di adesione e sia di gestione degli Enti Partecipanti al Consorzio.

2. Le delibere sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, purché non siano inferiori ad un terzo delle quote sia di adesione e sia di gestione degli Enti partecipanti al Consorzio.

3. È necessaria invece la maggioranza qualificata dei 2/3 delle quote sia di adesione e sia di gestione dei rappresentanti degli Enti partecipanti al Consorzio per l'adozione delle delibere concernenti:

- a) nomina e revoca del Presidente del Consiglio Direttivo del Consorzio;
- b) nomina e revoca dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio d Collegio Sindacale;
- c) localizzazione degli impianti;
- d) proposta di modificazioni dello Statuto;
- e) proposte di ammissioni o recessioni di nuovi Enti nel Consorzio,
- f) approvazione della nomina del Direttore Tecnico.

Art. 17

Convocazione dell'Assemblea

1. Le convocazioni dell'Assemblea sono disposte dal Presidente del Consorzio mediante Pec o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, riportante ricevuta o telegramma. L'avviso di convocazione deve pervenire al domicilio dei rappresentanti almeno 5 giorni prima dell'adunanza. Nei casi di assoluta urgenza, l'avviso deve pervenire almeno 24 ore prima.

2. Nella lettera di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

3. Anche in mancanza del rispetto delle formalità predette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano intervenuti tutti i rappresentanti degli enti consorziati.

4. È possibile nell'avviso di convocazione dell'Assemblea prevedere la seconda convocazione, da indicare con almeno un'ora di differimento dalla prima convocazione.

Art. 18

Presidente dell'Assemblea

1) Il Presidente dell'Assemblea:

a) convoca l'Assemblea fissando il relativo ordine del giorno;

b) presiede l'Assemblea;

c) cura insieme al Segretario la trasmissione agli enti consorziati degli atti fondamentali del Consorzio;

d) compie tutti gli atti amministrativi necessari per rendere esecutive le deliberazioni dell'Assemblea;

e) provvede a quanto necessario per il funzionamento dell'Assemblea. In caso di assenza o impedimento del Presidente dell'Assemblea ne fa le veci il Vice Presidente e, in caso di assenza anche di questi, il rappresentante più anziano.

2) La prima Assemblea del Consorzio, convocata secondo quanto stabilito infra è presieduta dal Sindaco o suo delegato, del Comune sede del Consorzio.

3) Segretario dell'Assemblea è di norma quello del Comune ove ha sede il Consorzio.

Art. 19

Svolgimento delle assemblee

1. Il Presidente dell'Assemblea dà mandato al Segretario di rilevare il numero dei presenti e l'entità delle quote rappresentate e richiede la verifica della regolare costituzione dell'Assemblea, con la presenza del numero legale per procedere alle deliberazioni.

2. Il Presidente dell'Assemblea inoltre dirige e regola la discussione di voto e stabilisce le modalità delle votazioni.

3. Le assemblee sono pubbliche. Le deliberazioni, di regola, sono adottate su, appello nominale con voto palese, salvo diversa volontà dell'Assemblea stessa. In ogni caso per le nomine e le revoche dalle cariche consorziali si procederà sempre a scrutinio segreto, sulla base di modalità di votazione che garantiscano la segretezza del voto espresso da ciascun ente.

4. Delle deliberazioni dell'Assemblea fanno fede i processi verbali redatti in sunto dal Segretario e sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario stesso ed approvati dall'Assemblea nella seduta successiva.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20

Composizione del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da cinque membri effettivi, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea fuori dal proprio seno.

2. Possono essere nominati componenti del Consiglio direttivo solo coloro che abbiano i requisiti per essere eletti consiglieri comunali, sostituito il Consorzio al Comune, e che abbiano adeguata e qualificata competenza tecnica ed amministrativa,

per studi compiuti, per funzioni svolte presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, attestati da curriculum professionale.

3. Il Vice Presidente del Consiglio direttivo è nominato con atto dal Presidente.

Art. 21

Durata in carica

1. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e, comunque, fino all'insediamento del successivo consiglio, che deve avvenire non oltre 30 giorni dalla data in cui l'Assemblea abbia provveduto alla nuova nomina.

2. L'intero Consiglio direttivo decade dal mandato quando nel corso del triennio l'Assemblea abbia proceduto alla revoca di almeno la metà dei componenti del Consiglio direttivo stesso.

Art. 22

Decadenza e sostituzione; conflitto di interessi

1. Nel caso in cui un membro del Consiglio direttivo decada o cessi anticipatamente dalla carica, il Presidente deve convocare l'Assemblea per la sostituzione entro 30 giorni da quando la causa di cessazione si è verificata o ne è venuto a conoscenza. La sostituzione del membro del Consiglio direttivo è efficace con l'esecutività della deliberazione relativa.

2. In ogni caso, i membri del Consiglio direttivo che sostituiscono i consiglieri anzitempo cessati assumono l'anzianità dei loro predecessori.

3. I componenti del Consiglio di direttivo non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti nei quali abbiano interesse personale essi stessi o loro congiunti od affini entro il quarto grado.

Art. 23

Incompatibilità e decadenze

1. Oltre alle incompatibilità previste dalle leggi vigenti, non possono ricoprire la carica di membro del Consiglio direttivo coloro che siano in lite con il Consorzio, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o in qualunque modo connesse ai servizi propri del Consorzio.

2. La qualità di componente del Consiglio direttivo si perde qualora si verificano le cause di ineleggibilità o incompatibilità con la carica di Consigliere comunale, nonché nei casi previsti dal presente articolo. Negli altri casi, la decadenza è dichiarata dall'Assemblea consortile.

3. In ogni caso sono dichiarati decaduti i componenti del Consiglio direttivo che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di Direttivo. In questa ipotesi la decadenza è pronunciata dal Consiglio direttivo stesso, salvo ricorso dell'interessato all'Assemblea consortile per la decisione definitiva.

Art. 24

Revoca dei singoli membri; scioglimento del Consiglio direttivo

1. L'Assemblea può sempre procedere alla revoca motivata dei singoli membri del Consiglio direttivo o allo scioglimento dell'intero Consiglio direttivo, su richiesta del Presidente, o di 1/3 delle quote e dei rappresentanti degli enti consorziati.
2. Contestualmente alla delibera di revoca o di scioglimento del Consiglio direttivo, l'Assemblea deve procedere alla nomina dei nuovi membri o dell'intero Consiglio di Direttivo.

Art. 25

Attribuzioni del Consiglio Direttivo: proposte all'Assemblea di atti fondamentali

1. Il Consiglio direttivo è titolare dei più ampi poteri di gestione, ordinaria e straordinaria del Consorzio, all'interno dei fini individuati dallo Statuto e nei limiti degli indirizzi programmatici e delle direttive dell'Assemblea consortile.
2. A tale scopo esercita tutte le facoltà che non siano per legge o per Statuto riservate ad altri organi consortili.
3. In particolare il Consiglio Direttivo elabora e sottopone all'approvazione dell'Assemblea le proposte dei seguenti atti fondamentali consortili:
 - a) il Piano - Programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra enti consorziati e Consorzio;
 - b) i Bilanci Economici.

Art. 26

Attribuzioni del Consiglio Direttivo: delibere autonomamente assunte

Oltre ai predetti atti, il Consiglio Direttivo autonomamente delibera sui seguenti oggetti, qui elencati in modo solo esemplificativo:

- a) le spese, gli acquisti, le alienazioni, ed i relativi contratti;
- b) i contratti per l'affidamento a terzi, pubblici o privati, di specifici servizi di competenza del Consorzio;
- c) le modalità di realizzazione delle opere consortili sulla base delle normative statali e comunitarie vigenti;
- d) le tariffe specifiche dei servizi prestati dal Consorzio, individuandole all'interno della struttura tariffaria generale stabilita dall'Assemblea;
- e) il ricorso a prestazioni professionali esterne;
- f) i regolamenti interni;
- g) l'assunzione, la risoluzione dei rapporti di lavoro e la sospensione del personale, salvo quanto di competenza del Direttore;
- h) le deliberazioni concernenti l'assunzione di finanziamento a breve termine, nonché quelle che abbiano ad oggetto contratti ed atti vincolanti il bilancio consortile oltre l'anno.

Art. 27

Approvazione degli atti fondamentali da parte dell'Assemblea

Le proposte di deliberazione del Consiglio direttivo aventi ad oggetto gli atti fondamentali di cui all'art. 25, comma 3, debbono essere approvate espressamente dall'Assemblea.

Art. 28

Accesso alle deliberazioni - Esecutività

A prescindere dalle altre facoltà riconosciute dalla Legge e dal presente Statuto, gli enti consorziati hanno diritto ad avere tempestivamente e senza spese, previa richiesta, copia di ciascuna deliberazione del Consiglio direttivo e dell'Assemblea consortile.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono immediatamente efficaci ed eseguibili sin dal momento della loro adozione.

Art. 29

Trasmissione degli atti fondamentali agli enti consorziati

1. Gli atti fondamentali del Consorzio devono essere trasmessi in copia integrale agli enti consorziati a mezzo Pec o con plico raccomandato R.R. dopo l'approvazione assembleare e dopo l'eventuale controllo positivo da parte competente organo, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente dell'Assemblea.

2. Della trasmissione e del ricevimento degli atti fondamentali, da parte degli enti consorziati deve essere tenuto apposito registro.

Art. 30

Convocazioni e validità delle sedute del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è convocato a cura del Presidente e si riunisce nella sede del consorzio o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, il quale deve contenere giorno, ora e luogo della riunione.

2. L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ai componenti del Consiglio direttivo nella loro residenza anagrafica, salvo diversa indicazione scritta rimessa dall'interessato al Presidente all'inizio di ogni anno.

3. Le sedute del Consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno 3 componenti, compreso il Presidente.

4. Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità dei voti prevale quello espresso dal Presidente.

5. Le sedute del Consiglio non sono pubbliche. Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipa il Direttore con parere consultivo.

I componenti del Collegio Sindacale partecipano alle sedute del Consiglio direttivo nelle quali si deliberi il Piano Programma, il Bilancio Triennale, il Bilancio Preventivo, il Conto Consuntivo, nonché alle altre riunioni alle quali siano invitati dal

Presidente. Il Consiglio direttivo può inoltre invitare a partecipare alle sedute chiunque ritenga opportuno per chiarimenti o comunicazioni relative agli oggetti dell'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 31

Attribuzioni

Il Presidente del Consiglio direttivo:

- a) È il rappresentante legale dell'Ente. Rappresenta il Consorzio nei rapporti con gli enti locali, consorziati o meno, con le autorità regionali e statali, con gli enti pubblici e i soggetti privati;
- b) convoca il Consiglio direttivo e l'Assemblea e li presiede;
- c) propone al Consiglio direttivo i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei servizi consortili;
- d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo;
- e) vigila sull'andamento del Consorzio e sull'operato del Direttore,
- f) firma i mandati di pagamento, la corrispondenza e gli atti del Consiglio direttivo;
- g) esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio direttivo;
- h) adotta, in caso di necessità ed urgenza, e sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo da sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima adunanza successiva;
- i) comunica all'Assemblea le vacanze dalla carica di Consigliere a seguito di decadenza, morte o dimissioni;
- j) segnala i casi di assenza dei consiglieri che comportino la dichiarazione di decadenza;
- k) nomina il Vice Presidente, che lo sostituisce, in caso di assenza o impedimento, in tutte le sue funzioni.

IL DIRETTORE TECNICO

Art. 32

Nomina e requisiti

1. La direzione e la responsabilità gestionale del Consorzio compete al Direttore Tecnico, nominato dal Consiglio direttivo per chiamata diretta. Grava sul Direttore Tecnico la responsabilità per gli atti di sua competenza.
2. Il Consiglio direttivo, deve indire l'avviso pubblico di selezione tempestivamente e, comunque, non oltre tre mesi dalla data in cui il posto si rende vacante. La Commissione giudicatrice è composta da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, scelti, in maggioranza, fra esperti del settore, nominati dal Consiglio di direttivo.

3. Il Direttore Tecnico potrà essere nominato dal Consiglio direttivo per chiamata diretta. Il Consiglio direttivo potrà anche procedere alla nomina del Direttore Tecnico attraverso convenzionamento con personale di Enti locali o di altri Consorzi;

4. Per la nomina a Direttore Tecnico sono richiesti i seguenti requisiti:

a) possesso di diploma di laurea legalmente riconosciuto in discipline tecniche, scientifiche, economiche o giuridiche;

b) alternativamente al requisito di cui al punto a., possesso di diploma di scuola media superiore unitamente al possesso di un'anzianità di almeno 5 anni di servizio in qualità di dirigente presso enti locali, aziende private o pubbliche, comunque esercenti attività assimilabili a quelle proprie del Consorzio;

c) possesso di curriculum formativo e professionale coerente rispetto all' esercizio di attività di gestione di servizi pubblici locali;

d) compimento del trentesimo anno di età;

e) insussistenza di casi di esclusione previsti dalla legge o dai regolamenti per l'assunzione di impieghi presso la Pubblica Amministrazione.

4. Altri requisiti potranno essere richiesti nell'atto della procedura selettiva che andrà affisso per almeno 15 giorni nell'Albo del Consorzio e nell'Albo Pretorio del Comune dove il Consorzio ha sede.

Art. 33

Durata dell'incarico: conferma, cessazione, licenziamento, sostituzione, cauzione

1. Il Direttore Tecnico può essere assunto anche con contratto part-time o, comunque, nelle forme e con le modalità previste dalla Normativa di riferimento.

2. Il Direttore tecnico dura in carica per tre anni, successivamente può essere confermato più volte.

3. Qualora tre mesi prima della scadenza del mandato del Direttore tecnico il Consiglio direttivo non abbia deliberato circa la cessazione del medesimo, questi si intenderà confermato per un altro triennio.

La deliberazione di mancata conferma deve essere motivata ed immediatamente comunicata al Direttore.

4. Il licenziamento del Direttore nel corso del periodo contrattuale può avere luogo solo per giusta causa riguardante il rapporto con il Consorzio e la sua funzionalità ed efficienza e deve essere deliberato dal Consiglio direttivo con l'intervento di almeno due terzi dei suoi componenti.

5. I motivi del licenziamento dovranno essere contestati per iscritto all'interessato, a cura del Presidente, con invito a presentare le proprie difese entro trenta giorni, trascorsi i quali, ed esaminate le eventuali controdeduzioni, il Consiglio di Direttivo decide in via definitiva.

6. Nei casi di vacanza temporanea del posto o di assenza prolungata del Direttore Tecnico, il Consiglio direttivo può affidarne temporaneamente le funzioni al dirigente più elevato di grado presente in servizio.

Art. 34

Attribuzioni

1. Il Direttore ha la responsabilità gestionale del Consorzio e deve perseguire le finalità proprie del Consorzio e gli obiettivi prefissati dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo.

2. Il Direttore Tecnico, in particolare, ha il compito di:

a) eseguire le deliberazioni del Consiglio direttivo;

b) sovrintendere all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria del Consorzio;

c) adottare i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi consortili e per il loro organico sviluppo;

d) formulare proposte al Consiglio Direttivo e partecipare alle sedute del Consiglio con parere consultivo;

e) sottoporre al Consiglio direttivo lo schema del Piano Programma e dei bilanci economici;

f) presiedere alle aste pubbliche, alle licitazioni private ed agli appalti pubblici;

g) stipulare i contratti deliberati dal Consiglio Direttivo;

h) provvedere agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il funzionamento ordinario del Consorzio;

i) firmare gli ordinativi di pagamento e le reversali di incasso, sottoscrivere le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;

j) firmare la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente;

k) dirigere il personale consortile, adottando i provvedimenti disciplinari nel rispetto di quanto previsto nei contratti collettivi nazionali di lavoro;

l) formulare proposte per i provvedimenti di sospensione e licenziamento;

m) presentare periodicamente, al Consiglio Direttivo, una relazione sull'andamento del Consorzio;

n) compiere tutti gli atti di gestione ed esercitare tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla legge, dai regolamenti, dal presente Statuto e dal Consiglio direttivo.

Art. 35

Trattamento economico e normativo; incompatibilità

1. Il trattamento economico e normativo del Direttore tecnico è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i dirigenti delle imprese di servizi pubblici degli enti locali e dai contratti integrativi di settore.

2. Il Direttore tecnico non può esercitare alcun altro impiego, commercio industria o professione, né può accettare incarichi, anche temporanei, di carattere professionale estranei al Consorzio senza preventiva autorizzazione del Consiglio di Direttivo.

3. Il Direttore che contravvenga al divieto previsto nel precedente comma deve essere diffidato dal Presidente del Consiglio direttivo a cessare dalla situazione di incompatibilità. Decorsi trenta giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, il Consiglio direttivo dichiara la risoluzione del rapporto con il Consorzio.

Art. 36

Responsabilità del Direttore Tecnico e dei dirigenti

Direttore Tecnico e dirigenti del Consorzio devono adempiere i doveri derivanti dal loro incarico con la diligenza del mandatario e sono responsabili nei confronti del Consorzio dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 37

Nomina e durata

1. La revisione dei bilanci, il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economica e finanziaria è affidata ad un Revisore Unico nominato dall'Assemblea consortile.

2. Il Revisore unico deve essere scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili.

3. Il Revisore unico dura in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello della nomina e comunque fino alla ricostituzione del Collegio stesso.

4. Non possono essere nominati Revisori e, se nominati, decadono, i membri dell'Assemblea consortile, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori consortili e del Direttore, coloro che sono legati al Consorzio da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, coloro che sono proprietari, comproprietari o soci illimitatamente responsabili o dipendenti di imprese esercenti lo stesso servizio oggetto del Consorzio, o coloro che hanno stabili rapporti commerciali con il Consorzio, nonché coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio.

5. Al Revisore unico viene corrisposta una adeguata indennità, il cui ammontare è deliberato dall'Assemblea sulla base delle tariffe professionali e delle dimensioni del Consorzio e, comunque,, nei limiti stabiliti dalla Legge per l'espletamento di detto incarico.

Art. 38

Compiti

1. Il Revisore unico deve accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, l'osservanza delle norme tributarie ed attestare la corrispondenza del

rendiconto alle risultanze della gestione e delle scritture contabili, redigendo apposita relazione nella quale siano evidenziate le corrette valutazioni di bilancio.

2. Il Revisore unico deve inoltre riscontrare ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà consortile o ricevuti dal Consorzio in pegno, cauzione o custodia.

3. Il Revisore unico vigila sulla gestione economico finanziaria ed a questo fine:

a) esamina i progetti dei bilanci preventivi annuali e pluriennali, nonché le loro variazioni, esprimendo eventuali osservazioni e proposte motivate;

b) formula una propria relazione al Bilancio;

c) esamina la documentazione relativa alla situazione economica e finanziaria del Consorzio e la relazione sulla verifica periodica dello Stato di attuazione del Piano Programma, formulando eventuali motivate osservazioni e proposte al Consiglio Direttivo;

d) esprime il proprio parere su specifiche questioni attinenti alla gestione economico-finanziaria ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo

4. Il Revisore può partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo e comunque può chiedere ai Consiglieri ed al Direttore notizie sull'andamento delle operazioni consortili o su determinati affari. Deve inoltre partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo nelle quali si discutono il Bilancio e i provvedimenti di particolare rilevanza economico-finanziaria.

In ogni caso queste sedute sono valide anche in loro assenza a condizione che risulti che sia stata data loro regolare comunicazione della seduta.

5. Al Revisore unico viene assicurato l'accesso agli atti e documenti del Consorzio che siano di interesse per l'espletamento delle loro funzioni.

6. Il Revisore unico deve presentare all'Assemblea consortile ogni anno, una relazione sull'andamento della gestione consortile nella quale siano quantificati in termini economici i dati della gestione.

Art. 39

Funzionamento e responsabilità

Il Revisore unico deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Art. 40

Controllo interno di gestione

1. È istituito il servizio di controllo economico interno di gestione, svolto da un ufficio appositamente istituito presso il Consiglio Direttivo. Tale ufficio può avvalersi, mediante la stipula di contratti di diritto privato approvati dal Consiglio Direttivo, di esperti esterni al Consorzio.

2. L'ufficio sottopone a continua e costante osservazione i riflessi economici dei fatti di gestione per garantire il perseguimento dei risultati indicati dagli strumenti di

previsione e programmazione e per assicurare un livello maggiore di efficienza, produttività ed economicità della gestione. A tale fine l'ufficio, tenendo conto del preventivo economico, elabora indicatori che consentano di apprezzare, anche sotto il profilo temporale, l'idoneità dall'andamento della gestione.

3. L'ufficio provvede altresì a valutare la congruità delle disposizioni concernenti l'utilizzo del personale impartite dal Direttore, nonché degli obiettivi dallo stesso assegnati ai dirigenti e ai responsabili di aree, settori o uffici del Consorzio, redigendo apposita relazione, che deve contenere anche le proposte per una migliore organizzazione delle risorse umane e delle competenze, da trasmettere al Collegio Sindacale in tempo utile perché questo ne tenga conto nelle relazioni periodiche di cui ai precedenti articoli, sollecitando gli organi competenti all'adozione dei provvedimenti del caso.

UFFICI E PERSONALE DEL CONSORZIO

Art. 41

Struttura organizzativa del Consorzio, stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Il Consorzio è dotato di un Ufficio di Direzione costituito dal Direttore e - ove occorra - da uno staff dirigenziale, secondo le previsioni di pianta organica. La copertura dei relativi posti avviene mediante concorsi pubblici (disciplinati con apposito Regolamento dell'Ente) o contratti di diritto privato a tempo determinato.

2. Il Consorzio può dotarsi, inoltre, di servizi tecnici ed amministrativi per il funzionamento dei quali si avvale di personale dipendente oltre che - ove ritenuto necessario o preferibile - di personale comandato, distaccato dagli Enti consorziati o trasferito dagli Enti consorziati ovvero da altri Enti. Il comando e il distacco del pubblico dipendente non dà luogo all'instaurazione di un nuovo rapporto con il Consorzio.

Esso concreta solo una modificazione oggettiva del rapporto preesistente.

3. La struttura organizzativa del Consorzio, la tabella numerica e le loro variazioni vengono determinate mediante deliberazione del Consiglio direttivo, su proposta del Direttore.

4. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del Consorzio, compresi i dirigenti, è regolato dai principi e dalle norme vigenti.

5. Il trattamento economico e normativo dei dipendenti del Consorzio è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore, nonché dalle leggi vigenti in materia.

Art. 42

Requisiti e modalità di assunzione; regolamento

I requisiti e le modalità di assunzione del personale, (compreso il Direttore Tecnico), la pianta organica le incompatibilità e quant'altro riguardante il personale sono determinati con apposito regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo, avuto riguardo alle normative del C.C.N.L. vigente.

Art. 43

Incompatibilità e responsabilità del personale

I dipendenti del Consorzio sono soggetti agli obblighi, alle responsabilità ed alle incompatibilità previste dalle leggi e dai contratti collettivi.

GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Art. 44

Capitale di dotazione

1. Il capitale di dotazione del Consorzio è costituito dai beni mobili ed immobili, comprese le disponibilità finanziarie, conferite dagli enti consorziati al momento della costituzione del Consorzio stesso.

2. Il consorzio ha la piena disponibilità del patrimonio consortile.

Art. 45

Fonti finanziarie

Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti nella programmazione consortile si provvede:

- a) con i fondi accantonati;
- b) mediante altre forme di autofinanziamento consentite dalla legge;
- c) con i contributi in conto capitale da parte dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici;
- d) con prestiti anche obbligazionari;
- e) con l'incremento del fondo di dotazione conferito dagli enti consorziati, previa intese con gli stessi.

Art. 46

Tariffe

1. Le tariffe ed i corrispettivi dei servizi del Consorzio per prestazioni rese agli enti consorziati ed ai terzi sono determinati dal Consiglio direttivo sulla base del quadro generale tariffario fissato dall'Assemblea.

2. I corrispettivi debbono assicurare la copertura dei costi relativi ai singoli servizi.

Art. 47

Equilibrio di Gestione

Il Consorzio informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e persegue l'obbligo del pareggio di bilancio attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Si applicano al Consorzio le norme in materia di finanze e di contabilità delle Aziende Speciali.

Art. 48

Utili di gestione

1. Gli utili netti accertati dal rendiconto di esercizio approvato sono destinati dal Consiglio Direttivo nel modo seguente:

- a) al fondo di riserva;
- b) all'incremento del fondo destinato a sostenere il rinnovo Impianti;
- c) al fondo di accantonamento per ogni futuro danno ambientale.

2. L'eventuale eccedenza degli utili potrà essere devoluta agli enti consorziati in modo proporzionale alle quote di partecipazione.

Art. 49

Ripiano delle perdite

Nell'eventualità di perdite di esercizio il Consiglio Direttivo dovrà analizzare le cause che hanno determinato le perdite e proporre i provvedimenti per il contenimento delle stesse e la riconduzione in equilibrio della gestione consortile. In ogni caso i Comuni consorziati, su richiesta del Consiglio Direttivo e previa deliberazione degli organi competenti, dovranno provvedere con appositi stanziamenti sui propri bilanci, in misura proporzionale alle quote di partecipazione, a coprire le perdite di esercizio che non siano altrimenti ripianabili.

PIANO - PROGRAMMA E BILANCI

Art. 50

Piano - Programma

1. Il Piano programma è deliberato - entro sei mesi dal suo insediamento - dal Consiglio direttivo del Consorzio secondo gli indirizzi determinati dall'Assemblea consortile.

2. Esso contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte ed agli obiettivi suddetti:

- a) le linee di sviluppo dei diversi servizi;
- b) il programma degli investimenti e le relative modalità di finanziamento;
- c) le previsioni e le proposte in ordine alla politica delle tariffe;

3. Il Piano programma viene aggiornato annualmente, oppure confermato, in occasione della presentazione dei bilanci.

Art. 51

Bilancio

L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio, ed i suoi allegati, unitamente alla relazione sulla gestione redatta dal Consiglio Direttivo in conformità

all'art. 2428 del Codice Civile e a quella dell'Organo di controllo (art. 2429 del Codice Civile) sono presentati all'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centoottanta) giorni quando particolari esigenze lo richiedano. Almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea il bilancio, i suoi allegati, la relazione sulla gestione, la Relazione sul governo societario e la relazione dell'Organo di controllo devono essere depositati presso la sede sociale ed ivi tenuti a disposizione del socio unico. La ripartizione degli utili avverrà in conformità alle disposizioni previste dalla legislazione vigente. L'Assemblea potrà deliberare la formazione di riserve straordinarie mediante speciali accantonamenti di utili.

Art. 52

Scritture contabili e libri obbligatori

Il Consorzio adotterà tutte le registrazioni contabili ed extracontabili necessarie per evidenziare la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché costi, ricavi e risultati del Consorzio, utilizzando le più aggiornate tecniche per il controllo della gestione. Il Consorzio terrà inoltre tutti i libri obbligatori in base alla legge.

CONTRATTI

Art. 53

Appalti di opere, di servizi e di forniture

1. Il Consorzio provvede alla gestione delle proprie attività statutarie mediante contratti preceduti da gare in conformità alle normative italiane e comunitarie vigenti nonché alle disposizioni di cui ai commi seguenti - per tutti gli appalti di lavori, di opere, di forniture e di servizi, per gli acquisti di beni, le vendite, le permutate, le locazioni, i noleggi, le somministrazioni, di cui necessiti per il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

2. Le deliberazioni di addvenire alla stipulazione dei singoli contratti, la scelta della forma di contrattazione, la determinazione dei contenuti essenziali dei contratti e l'approvazione dei progetti laddove necessario, sono di competenza del Consiglio Direttivo.

3. Con apposito regolamento consortile deliberato dal Consiglio Direttivo, in conformità alle previsioni di legge vigenti, possono essere stabilite le regole contrattuali e le condizioni generali di contratto del Consorzio, determinando in particolare:

- a) i casi in cui è consentito il ricorso alla trattativa privata, singola o plurima, e le relative modalità;
- b) la natura ed il limite di importo dei contratti, attivi o passivi, necessari per l'ordinario e normale funzionamento del Consorzio e per i quali è conferito al

Direttore Tecnico il mandato di procedere in economia, sotto la propria responsabilità e nel rispetto di norme e cautele all'uopo fissate.

4. Al Direttore Tecnico compete la vigilanza sull'osservanza delle procedure contrattuali, la stipulazione dei contratti e la loro regolare esecuzione.

RAPPORTI CON GLI UTENTI

Art. 54

Forme di consultazione ed informazione

1. Il Consorzio si propone di perseguire una gestione efficace ed insieme trasparente dei servizi ad esso affidati, garantendo la massima partecipazione degli utenti alla determinazione delle linee Generali di gestione del Consorzio, A questo fine esaminerà istanze degli utenti o dei cittadini, singoli o associati, dirette a promuovere il miglioramento della gestione dei servizi e la tutela di interessi collettivi.

2. Inoltre il Consorzio garantirà l'informazione agli utenti sull'attività di gestione dei servizi erogati, in particolare pubblicando i Bilanci e gli atti fondamentali.

Art. 55

Diritto di accesso

1. Con apposito regolamento il Consorzio procederà ad:

- a) assicurare ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi del Consorzio, disciplinando il rilascio di copie di atti, previo pagamento dei soli costi relativi;
- b) fissare, con norme di organizzazione dei servizi, i responsabili dei singoli procedimenti, individuando inoltre gli uffici eventualmente aperti al pubblico;
- c) dettare le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.

2. Tutti gli atti del Consiglio direttivo sono pubblici, in conformità all'articolo 7 della Legge 8 Giugno 1990 n. 142 e s.m.i., ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge, regolamento, o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente che ne vieti l'esibizione in quanto la loro diffusione possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa, ovvero pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

Art. 56

Forme di partecipazione

In ottemperanza alle norme vigenti in materia, ed in particolare alla Legge 7 agosto 1990 n. 24 e s.m.i.1, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è prevista la partecipazione di qualunque soggetto portatore di interessi personali e concreti per la tutela di situazioni giuridicamente

rilevanti, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.

Art. 57

Albo del Consorzio

Le deliberazioni degli organi del Consorzio, per le quali la legge o lo Statuto prevedano la pubblicazione, vengono affisse per 15 giorni consecutivi nell'Albo pretorio on line.

REGOLAMENTI

Art. 58

Modalità di adozione

1. Il Consiglio direttivo, nel rispetto della legge e del presente Statuto, adotta i regolamenti interni per il suo funzionamento e per l'esercizio delle funzioni consortili.

2. In particolare saranno disciplinate con regolamento interno le seguenti materie:

- a) assunzione, responsabilità e sanzioni disciplinari relative al personale;
- b) contratti, finanza e contabilità, spese in economia e servizio di cassa;
- c) rapporto con gli utenti.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 59

Entrata in vigore

Il presente Statuto entrerà in vigore 30 giorni dopo l'intervenuta esecutività dell'ultimo atto di approvazione della partecipazione al Consorzio da parte degli enti consorziati e comunque dopo l'effettiva stipulazione della convenzione da parte dei legali rappresentanti degli enti consorziati medesimi.

Art. 60

Rinnovo degli organi del Consorzio

Entro i 30 giorni successivi all'entrata in vigore del presente Statuto il Presidente, o in sua vece, i soggetti contemplati e nell'ordine di cui al precedente art. 19, procederà alla convocazione della prima Assemblea consortile, la quale provvederà alla nomina delle cariche elettive previste dal presente Statuto.

Art. 61

Clausola compromissoria

La risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra gli Enti Consorziati e, tra questi e il Consorzio, se non risulta composta in via amichevole, sarà devoluta al giudizio di un Collegio Arbitrale, il quale giudicherà secondo diritto in materia rituale.

Ciascuna delle parti tra le quali sia insorta la controversia nominerà un arbitro, mentre il Presidente del Collegio sarà nominato d'accordo dagli arbitri indicati dalle parti o, in difetto, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia.

Qualora gli arbitri nominati dalle parti fossero in numero dispari, dovranno essere nominati, da questi ultimi o dal Presidente dell'Ordine Avvocati di Vibo Valentia in caso di loro disaccordo, altri due arbitri di cui uno con funzioni di Presidente del Collegio.

Ugualmente al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia sarà richiesta la nomina di quegli arbitri cui una o più delle parti convenute in giudizio arbitrale non abbia provveduto nei modi e nei termini di cui all'art. 810 c.p.c.

Art. 62

Scioglimento anticipato

Il Consorzio potrà sciogliersi a seguito della deliberazione unanime degli enti consorziati.

Nel caso di scioglimento del Consorzio la conseguente delibera assembleare definirà le situazioni patrimoniali e organizzatorie, in base a proposta formulata dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea consortile provvederà alla nomina di un commissario liquidatore.

Art. 63

Norma di rinvio

Per quanto non è disposto nel presente Statuto o nella Convenzione fra gli enti consorziati, si intendono applicabili le vigenti norme di legge in materia di consorzi di servizi pubblici fra enti locali, ed in particolare le disposizioni del Testo Unico 15 ottobre 1925 n. 2578 e del D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902 e successive modifiche ed integrazioni.